



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

Gemellato
con
Moutiers (F)
e
Rapperswil
(CH)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI PER
ATTIVITA' INTERVENTI E
MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE SOCIALE
CULTURALE , AMBIENTALISTICO
TURISTICO E SPORTIVO
(Art.12 della legge 7-8-1990 n.241)**

approvato con deliberazione C.C n. 16 del 28/02/91, c.s.r. dal C.R.C. il 9/5/1991 n. 3093;
modificato da deliberazioni:

C.C. n.102 del 7/10/1993 , c.s.r. dal C.R.C. il 27/10/93 n. 40128;

C.C. n. 36 del 10/03/1995, c.s.r. il 3/04/95 n. 10 973;

C.C. n. 59 del 29/9/2000, esecutiva l'11.10.2000.

Art.1
OGGETTO

Il comune di Bagno di Romagna, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, stabilisce con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività, interventi e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico sportivo.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o Enti pubblici o privati.

L'azione del Comune di Bagno di Romagna è volta a favorire il più ampio pluralismo di tali attività, interventi e/o manifestazioni e ne favorisce e valorizza lo sviluppo e la diffusione.

Art.2
FINALITA' E CONTENUTO

Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo civile economico, sociale e culturale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono state assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art.3
DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli Enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale ecc.. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento di attività, interventi e/o manifestazioni di interesse sociale, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo ecc..

Art.4
REQUISITI DEI DESTINATARI DEI BENEFICI

I soggetti richiedenti , per accedere ai benefici debbono:

- a- svolgere manifestazioni a favore o in rappresentanza della comunità di Bagno di Romagna, ovvero realizzare interventi nel territorio comunale;
- b- essere retti con apposito atto costitutivo e/o statuto;
- c- svolgere attività istituzionale e continuativa da almeno un anno per poter accedere ai benefici a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti.

I requisiti di cui alle precedenti lettere b- e c- sono richiesti unicamente per le persone giuridiche.

Il requisito di cui alla precedente lett. c- non è richiesto per accedere ai benefici di cui al comma 2 del successivo art.6.

La concessione dei contributi non connessi a specifiche manifestazioni o programmi di iniziative non è ammessa nei confronti di soggetti che operano per fini di lucro.

Le scuole pubbliche e/o private di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale possono presentare domanda di contributo per l'attività istituzionale e/o per progetti specifici conformi per finalità e contenuti a quanto contemplato dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art.5

OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Il comune interviene a sostegno delle attività, interventi e/o iniziative dei soggetti destinatari:

a- per promuovere la produzione, documentazione, diffusione, organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici, sportivi, nonché quelli a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente e per migliorare le condizioni di vita nelle aree disagiate del territorio comunale con riferimento ai servizi fondamentali: acqua potabile, energia elettrica, viabilità ecc..

Restano comunque esclusi interventi diretti a favore di imprese ed attività economiche.

b- per attività civiche di pubblico interesse ed utilità per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche.

Art.6

MODALITA' PER L'ACCESSO

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali vanno presentate entro l'anno di competenza. Per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31.12 dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30gg. prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

a- dall'indicazione del soggetto titolare dell'iniziativa;

b- dal programma dell'iniziativa;

c- dal preventivo di spesa dell'iniziativa proposta;

d- dall'indicazione del soggetto beneficiario del contributo e dell'eventuale suo delegato alla riscossione;

e- dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

Le spese considerate e computate in sede di preventivo di spesa dovranno comprendere anche l'apporto delle prestazioni volontarie che eventualmente intervengono a sostegno della realizzazione delle iniziative inerenti l'istanza di contributo.

La spesa medesima dovrà essere chiaramente esplicitata in termini di ore, numero dei volontari impegnati, eventuali trasferte e qualsiasi altra notizia in merito.

Le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sono esonerate dal rispetto dei termini di cui al presente articolo al primo e secondo comma, dovranno comunque presentare le domande di contributo per progetti specifici sempre anticipatamente rispetto all'attivazione dei progetti stessi ed illustrarne dettagliatamente il relativo programma e piano finanziario.

Le domande presentate fuori termine o prive delle indicazioni sopra riportate non saranno prese in considerazione.

Per la concessione dei benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune di Bagno di Romagna può chiedere di comparire in tutto il materiale informativo e promozionale delle attività, delle manifestazioni, dell'evento o del progetto.

Art.7

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc.. cui le domande stesse si riferiscono:

- a- rilevanza sociale ed economica;
- b- valorizzazione della realtà locale;
- c- rilevanza tradizionale e territoriale.

Art.8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

In sede di formazione del Bilancio di Previsione per ciascun Ufficio e/o servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente Regolamento dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

I benefici assegnabili in applicazione del presente Regolamento previa istruttoria da parte degli Uffici interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario.

Le determinazioni della Giunta in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma dell'art.6 devono essere assunte entro 90 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre relativamente alle domande di cui al secondo comma dell'art.6 le determinazioni della Giunta dovranno essere assunte entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

Le determinazioni della Giunta comunale verranno rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Pretorio delle relative deliberazioni per la durata di 30 giorni e la pubblicazione, per estratto, di avviso pubblico da affiggere negli appositi spazi pubblici.

I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività, interventi e manifestazioni per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi sostenuti. Laddove fossero intervenute delle modifiche nei programmi, sussiste l'obbligo del beneficiario di comunicare le variazioni di programma. La Giunta valuterà se sono assimilabili o meno, in quanto a finalità e costi, alle iniziative precedentemente proposte che avevano determinato l'assegnazione del contributo, assumendo le determinazioni conseguenti in termini di conferma, riduzione o revoca del contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività, interventi o delle manifestazioni, la Giunta comunale provvederà al recupero parziale o totale del contributo, se già erogato, oppure a ridurre o revocare interamente il contributo se non ancora erogato. I contributi verranno erogati a seguito della presentazione dei rendiconti, delle copie documentali e atti giustificativi delle spese dichiarate, ivi comprese le spese eventualmente sostenute per l'apporto dei volontari e la quantificazione del loro numero e delle ore dagli

stessi impiegate allo stesso titolo, che saranno certificate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Responsabile legale dell'Associazione beneficiaria del contributo. Agli Enti pubblici, in quanto in regime di contabilità pubblica, i contributi potranno essere anticipati. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rendicontazione in ordine all'utilizzo del contributo.

Art.9

UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Le manifestazioni da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'Amministrazione comunale dovranno essere compatibili con gli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amm.ne Com.le ed all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Art.10

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

I responsabili del procedimento istruttorio sono individuati negli Istruttori Direttivi dell'ufficio competente per materia.

Gli stessi sono tenuti ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione è tenuta a certificare.

Art.11

NORME TRANSITORIE

Per le attività e manifestazioni riferite all'anno 1991 e che rientrino nelle finalità individuate dal presente Regolamento, saranno ammesse a valutazione le domande presentate entro i termini sottoindicati:

- a- se concernenti attività istituzionali e/o manifestazioni ricorrenti, entro il 31/5/91;
- b- se concernenti eventi , manifestazioni o progetti specifici, entro il 31/7/91.

Art.12

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Ufficio di Segreteria in libera visione al pubblico.

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, dopo l'intervenuto positivo controllo.